

COMUNE DI OSILO PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

| Art.1 | Disciplina della polizia urbana | Pag. 5 |
|-------|--|--------|
| Art.2 | Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana | Pag. 5 |
| Art.3 | Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal | Pag. 5 |
| | presente regolamento | |

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

| Art. 4 | Inquinamento atmosferico e delle acque | Pag. 5 |
|--------|---|--------|
| Art. 5 | Occupazione di suolo pubblico | Pag. 6 |
| Art. 6 | Modalità per il carico e lo scarico delle merci | Pag. 6 |
| Art. 7 | Scarico di rottami | Pag. 6 |
| Art. 8 | Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica | Pag. 6 |
| Art. 9 | Installazione di tende solari | Pag. 7 |
| Art.10 | Installazione di vetrine | Pag. 7 |
| Art.11 | Commercio su aree pubbliche | Pag. 7 |
| Art.12 | Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche | Pag. 7 |
| Art.13 | Installazioni di chioschi ed edicole | Pag. 7 |
| Art.14 | Divieto di giochi sul suolo pubblico | Pag. 8 |
| Art.15 | Collocamento di condutture | Pag. 8 |

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

| Art. 16 | Disposizioni di carattere generale | Pag. 9 |
|---------|---|---------|
| Art. 17 | Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche | Pag. 9 |
| Art. 18 | Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi | Pag. 9 |
| Art. 19 | Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale | Pag. 9 |
| Art. 20 | Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe artigiane | Pag. 9 |
| Art. 21 | Trasporto di materiale di facile dispersione | Pag. 9 |
| Art. 22 | Sgombro della neve | Pag. 10 |
| Art. 23 | Atti vietati sul suolo pubblico | Pag. 10 |
| Art. 24 | Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche | Pag. 10 |
| Art. 25 | Pulizia delle vetrine | Pag. 11 |
| Art. 26 | Disposizioni riguardanti gli animali | Pag. 11 |
| Art. 27 | Divieto di getto i opuscoli o foglietti | Pag. 11 |
| Art. 28 | Divieto di segatura e spaccatura di legna | Pag. 11 |

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI E DEI TERRENI

| Art. 29 | Manutenzioni per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni | Pag. 11 |
|---------|---|---------|
| Art. 30 | Collocamento dei cartelli ed iscrizioni | Pag. 12 |

| Art. 31 | Collocamento di targhe o lapidi commemorative | Pag. 12 |
|---------|--|---------|
| Art. 32 | Ornamento esterno ai fabbricati | Pag. 13 |
| Art. 33 | Depositi in proprietà privata | Pag. 13 |
| Art. 34 | Lavatura ed esposizione di biancheria e panni | Pag. 13 |
| Art. 35 | Spolveratura di panni e tappeti | Pag. 13 |
| Art. 36 | Bestie macellate e trasporto carni | Pag. 13 |
| Art. 37 | Pattumiere e recipienti con rifiuti | Pag. 13 |
| Art. 38 | Viali e giardini pubblici | Pag. 13 |
| Art. 39 | Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità | Pag. 14 |
| Art. 40 | Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico | Pag. 14 |

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

| Art. 41 | Inquinamento acustico | Pag. 14 |
|---------|--|---------|
| Art. 42 | Esercizio dei mestieri, arti ed industrie | Pag. 15 |
| Art. 43 | Impianti di macchinari | Pag. 15 |
| Art. 44 | Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni | Pag. 16 |
| Art. 45 | Rumori nei locali pubblici e privati | Pag. 16 |
| Art. 46 | Uso di strumenti sonori | Pag. 16 |
| Art. 47 | Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori | Pag. 16 |
| Art. 48 | Suonatori ambulanti | Pag. 17 |
| Art. 49 | Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie | Pag. 17 |
| Art. 50 | Detenzione di cani o altri animali | Pag. 17 |
| Art. 51 | Sale da ballo, cinema e ritrovi | Pag. 17 |
| Art. 52 | Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili | Pag. 17 |

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

| Art. 53 | Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili | Pag. 18 |
|---------|--|---------|
| Art. 54 | Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili | Pag. 18 |
| Art. 55 | Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici | Pag. 18 |
| Art. 56 | Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati | Pag. 19 |
| Art. 57 | Fucine e forni | Pag. 19 |
| Art. 58 | Uso di fiamma libera | Pag. 19 |
| Art. 59 | Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali | Pag. 19 |
| Art. 60 | Produzioni di odori, gas vapori nauseanti o inquinanti | Pag. 20 |
| Art. 61 | Animali pericolosi - Cani | Pag. 20 |
| Art. 62 | Strumento da taglio | Pag. 20 |
| Art. 63 | Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi | Pag. 20 |
| Art. 64 | Scalpellamento di vie o piazze | Pag. 20 |
| Art. 65 | Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici | Pag. 21 |
| Art. 66 | Manutenzione di aree di pubblico transito | Pag. 21 |
| Art. 67 | Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione | Pag. 21 |
| Art. 68 | Materiale di demolizione | Pag. 21 |

| Art. 69 | Insegne, persiane, vetrate di finestre | Pag. 21 |
|---------|--|---------|
| Art. 70 | Ripari ai pozzi, cisterne e simili | Pag. 21 |
| Art. 71 | Illuminazione degli ingressi, delle scale e degli anditi | Pag. 21 |

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

| Art. 72 | Orari degli esercizi | Pag. 22 |
|---------|---|---------|
| Art. 73 | Pesature delle merci - Disciplina degli involucri | Pag. 22 |
| Art. 74 | Vendita e scorta delle merci | Pag. 22 |
| Art. 75 | Vendita del pane | Pag. 22 |
| Art. 76 | Vendita di prodotti di produzione propria | Pag. 23 |
| Art. 77 | Tabella per la vendita del combustibile | Pag. 22 |
| Art. 78 | Apertura e trasferimento di esercizi commerciali | Pag. 23 |
| Art. 79 | Requisiti dei locali di vendita | Pag. 23 |

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

| Art. 80 | Esercizio del commercio su aree pubbliche | Pag. 23 |
|---------|---|---------|
| Art. 81 | Preavviso di cessazione di servizio | Pag. 23 |
| Art. 82 | Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita | Pag. 23 |
| Art. 83 | Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche | Pag. 23 |
| Art. 84 | Rinvio alla normativa statale | Pag. 23 |

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

| Art. 85 | Esercizio di mestieri girovaghi | Pag. 23 |
|---------|---|---------|
| Art. 86 | Baracche per pubblici spettacoli | Pag. 24 |
| Art. 87 | Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti | Pag. 24 |

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

| Art. 88 | Cortei funebri | Pag. 24 |
|---------|------------------------------|---------|
| Art. 89 | Processioni - Manifestazioni | Pag. 25 |

CAPO XI - SANZIONI

| Art. 90 | Accertamento delle violazioni e sanzioni | Pag. 25 |
|---------|--|---------|
| Art. 91 | Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio | Pag. 25 |
| Art. 92 | Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni | Pag. 25 |
| Art. 93 | Sospensione delle licenze | Pag. 25 |

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

| Art. 94 | Disposizioni transitorie | Pag. 26 |
|---------|--------------------------|---------|
| Art. 95 | Entrata in vigore | Pag. 26 |

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed aperti al pubblico, compresi i canali e i fossi fiancheggianti le strade, nei modi e termini stabiliti dalla Legge, salvo diversa previsione.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P..

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogniviolazione amministrativa.

Oltre alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dal personale della polizia locale e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo dei titolare del provvedimento di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dellaconcessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendano necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi:
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U.

delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- 1. In ogni caso è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dagli uffici comunali competenti, su richiesta dell'interessato.
- 2. E', altresì, fatto divieto di occupare uno spazio maggiore di quello concesso.
- 3. L'autorizzazione all'occupazione degli spazi in aree pubbliche è subordinata al pagamento di un deposito cauzionale di euro 200.00 che, in caso di inosservanza delle direttive disposte dall'Autorità comunale, verrà utilizzato per il ripristino dei luoghi.

Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, la quale può subordinarne il rilascio all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e diconservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando di cagionare danni o d'imbrattare il suolo pubblico.

Fatte salve le violazioni di cui agli articoli 15 e 34 bis del vigente codice della strada, chiunque scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 7 - Scarico di rottami e detriti

E' vietato scaricare rottami di qualsiasi specie se non nei luoghi e secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Sono vietati i depositi di detriti e di materiale putrescibile.

Art. 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie od altro può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. L'occupazione del suolo pubblico con piante ornamentali può essere vietato qualora sussistano motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

L'amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9 - Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari e per altri simili infissi dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non dovrà in ogni caso superare la profondità massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20

Per quelle dei piani superiori la sporgenza non dovrà oltrepassare quella del terrazzo o del balcone.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato la relativa autorizzazione. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti diqualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 10 - Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del pianostradale, tutto a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 11 - Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti (D.Lgs. del 31 marzo 1998, nr.114).

Art. 12 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non a seguito di autorizzazione dell'Autorità comunale, previo parere del Comando diPolizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 13 - Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per istallare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione

dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 14 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che dei pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 15 - Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse inseguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nella relativa autorizzazione da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato dimanutenzione.

Il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso titolare è obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del titolare dell'autorizzazione tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I titolari dell'autorizzazione, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere adisposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 16 - Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri daqualsiasi materiale ed in stato decoroso.

A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. Nel caso di insozzamento della sede stradale si applicano le disposizioni e relative sanzioni di cui all'art. 34 del Codice della Strada.

Art. 17 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffètterie, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 18 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 19 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa didisturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 20 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe artigiane

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 21 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne ladispersione sul suolo pubblico.

Il carico di sostanze polverose o di materiali che possono essere facilmente dispersi per l'azione del vento, dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non siano sollevate nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o negozi posti

lungo le pubbliche vie, cadano materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 22 - Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire, con materiale adatto antisdrucciolevole, il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno. (*)

(Articolo modificato in seduta consigliare del 12.05.2016)

Art. 23 - Atti vietati sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- 1. è proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura di motocicli, autovetture, autocarri, autobus e ogni tipo di veicolo a motore;
- 2. sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite;
- 3. eseguire giochi che possano recare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali (anche con scoppio di petardi), deteriorare od imbrattare immobili pubblici o privati anche con l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere o materiali similari;
- 4. scaricare acque e liquidi derivante da pulizie e lavaggi di attività commerciali o private;
- 5. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- 6. effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali o di cose;
- 7. bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero istruire le soglie di ingresso;
- 8. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- 9. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al dì fuori dei luoghi a ciò destinati;
- 10. arrampicarsi su monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi, scuotere transenne e simili.

Art. 24 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, negozi o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 25 - Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 09,30

Art. 26 - Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. E' vietato foraggiare, dar da mangiare a qualsiasi animale in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato nella pubblica via dar da mangiare ai gatti o altri animali da affezione.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale, da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono ilimiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 27 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

I volantini pubblicitari dovranno essere consegnati direttamente nelle mani del destinatario del messaggio o nella cassetta postale. E' vietata l'apposizione del volantino sulle auto in sosta, in particolare sotto il tergicristallo.

Le ditte che intendono avviare una campagna pubblicitaria devono farne richiesta nella quale indicheranno i giorni, la durata e gli addetti incaricati.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 28 - Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI E DEI TERRENI

Art. 29 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

- 1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
- 3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
- 4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
- 5. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare

l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

- 6. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in superficie. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 7. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà, oltre alla sanzione amministrativa di seguito indicata, l' immediata cancellazione a spese del trasgressore.
- 8. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
- 9. I proprietari o possessori a qualunque titolo di fabbricati civili, industriali o rurali o altre costruzioni che risultino in stato di abbandono o comunque non utilizzati, devono chiudere tutte le zone di accesso, all'immobile (compresi i tetti) in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile invasione ed occupazione da parte di terzi o animali di qualsiasi specie ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza, allo scopo di prevenire situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità altrui.
- 10. I proprietari o possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio Comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti di ogni specie e di ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro e le buone condizioni igieniche.
- 11. Fatto salvo quanto previsto dal C.d.S., è fatto obbligo di evitare che rami, siepi o piantagioni fuoriescano dalla recinzione. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 9) e 10), l'Autorità Comunale intima al proprietario o ai possessori a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine, di rimuovere le fuoriuscite. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del predetto termine, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario di altro obbligato, addebitando ad essi il costo.

Art. 30 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

E' vietata, se non autorizzata, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 31 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe, locandine o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre esser presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere l'autorizzazione, potrà anche riservarsi di sottoporre a

collaudo le opere.

Art. 32 - Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sui balconi e sulle finestre, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

E' tassativamente vietato porre tali ornamenti sulle finestre se non adeguatamente assicurati.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sui balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Eventuali oggetti da ornamento (vasi, o altri oggetti ingombranti) di cui sopra non devono in alcuni modo creare intralcio per la viabilità: in tal caso, previa verifica degli istruttori di vigilanza, devono essere immediatamente rimossi.(*)

(Articolo modificato in seduta del C.C. del 12.05.2016)

Art. 33 - Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 34 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 35 - Spolveratura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Art. 36 - Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario.

Art. 37 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, fatti salvi i depositi per la raccolta differenziata davanti alle abitazioni.

I rifiuti dovranno essere depositati nei contenitori all'uopo predisposti, opportunamente chiusi, solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore stabilite per il ritiro dalla ditta autorizzata.

In caso di raccolta differenziata bisogna attenersi alle disposizione che vengono impartite dall'Autorità comunale.

Art. 38 - Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- 1. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali;
- 2. passare o coricarsi nelle aiuole, sdraiarsi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- 3. guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi;
- 4. salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, lanciare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- 5. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- 6. dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla Autorità;
- 7. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalle ordinanze sindacali, è consentito ai bambini l'uso nei viali dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Art. 39 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

Sotto gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

E' altresì vietato gettare acqua ed effettuare impasti sulle pubbliche vie o comunque in luoghi aperti al pubblico.

Art. 40 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 41 - Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico,

a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 42 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo. Tali attività sono permesse: durante l'ora solare dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30 durante l'ora legale dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimentodell'azienda in altra sede.

Art. 43 - Impianti di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture difondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore che si propagano nell'aria o

nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo daevitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 44 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 45 - Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Tali locali, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. n° 215 del 16/04/1999 ed eventuali modifiche ed integrazioni, devono essere muniti di regolari relazioni fonometriche, in seno alle quali devono essere riportati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Art. 46 - Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzodi altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 47 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 22,00 alle ore 09,00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima

cautela in modo da non turbarela quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 48 - Suonatori ambulanti

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Art. 49 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie e all'interno dei locali pubblici

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 50 - Detenzione di cani o altri animali

- 1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guati o altrimenti, la pubblica quiete.
- 2. E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei settori destinati a giochi per bambini.
- 3. I conduttori dei cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro dentro cui depositare gli escrementi.
- 4. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi degli involucri adeguati, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti differenziati privati.
- 5. E' obbligo per i conduttori dei cani di fare uso di guinzaglio e museruola in tutti gli spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché nelle aree private ad uso pubblico.

Art. 51 - Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. n° 215 16/04/99 ed eventuali modifiche ed integrazioni. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 52 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti HI-FI e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 08,00 e fino alle ore 13,00;
- al pomeriggio dalle ore 17,00 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 53 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio, a qualsiasi titolo, della vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa,lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gommeelastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 54 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 55 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, acondizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

Nei solai sono vietatidepositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed arieggiate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette

con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 56 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 57 - Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni

La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà inoltre la revoca di essa.

Art. 58 - Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda:
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art.59 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

- 1. Nel centro abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
- 2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
- 3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti

accesi.

Art. 60 - Produzioni di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o che risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva o di inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 61 - Animali pericolosi - cani

- 1) Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in paese se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
- 2) I cani, di qualunque razza o taglia, devono risultare iscritti all'anagrafe canina e contrassegnati da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, contenente un codice alfanumerico, nonché una sigla d'indicazione dell'Azienda U.S.L. di riferimento.
- 3) I cani che risultano iscritti all'anagrafe canina, circolanti senza museruola e guinzaglio, saranno consegnati al legittimo proprietario, previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista.
- 4) I cani custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

Art. 62 - Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Per la violazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 699 C.P. e all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, nr.110.

Art. 63 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cauteleonde evitare danni alle persone.

Art. 64 - Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 65 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti

in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 66 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 67 -Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. E' fatto divieto di preparare impasti e malte nelle pubbliche vie almenochè non vengano utilizzati appositi contenitori.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 68 - Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.

Art. 69 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 70 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 71 - Illuminazione degli ingressi, delle scale e degli anditi

Gli ingressi, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private con accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere , nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non sianoilluminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione

pubblica, dovrà provvedersi che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

CAPO VII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 72 - Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 73 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 74 - Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrisponderealle normali richieste del pubblico.

Art. 75 - Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 76 - Vendita di prodotti di produzione propria

Senza il rispetto delle norme vigenti, è vietata la vendita di prodotti di produzione propria, sia su aree pubbliche che private.

Art. 77 - Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 78 - Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura, il trasferimento e i subingressi di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme

contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge regionale del 18 maggio 2006 n. 5.

Art. 79 - Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 80 - Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località, nei giorni e nelle ore stabiliti dalle autorità comunali e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 81 - Avviso di cessazione

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità comunale.

Art. 82 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 83 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Art. 84 - Rinvio alla normativa statale

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, in materia di commercio su aree pubbliche, si rinvia allanormativa di cui al D. lgs. n° 114 del 31/03/1998 e della legge regionale 18 maggio 2006 n. 5.

CAPO IX DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 85 - Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o

individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 86 - Baracche per pubblici spettacoli

- 1. Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
- 2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Pubblica Amministrazione.
- 3. L'occupazione del suolo pubblico dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dai provvedimenti dell'autorità Comunale.
- 4. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 5 entro lo spazio occupato.
- 5. Ai concessionari è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
 - b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

Art. 87 - Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il competente organo comunale con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del Comando di Polizia Municipale.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 88 - Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Eventuali deroghe dovranno essere chieste all'autorità comunale.

E' compito del personale di Polizia Urbana sorvegliare il traffico ed evitare che si creino situazioni di ingorgo o di insicurezza stradale. In caso di sosta vietata temporanea o permanente il personale di Polizia Municipale deve provvedere con apposite sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 89 - Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Urbana.

CAPO XI SANZIONI

Art. 90 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Urbana nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertante, limitatamente a quelle violazioni perle quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 91 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 92 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n.571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella deposito comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 93 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, consecutive alla violazione;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza è stata inflitta la predetta sospensione e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 94 - Disposizioni transitorie

Qualsiasi situazione, già in atto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e con esso contrastante, dovrà essere regolarizzata alla luce della nuova normativa entro il termine perentorio di mesi sei.

Il termine de quo inizia a decorrere a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 95 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.